

**Funzionamento e composizione del Collegio Tecnico per
le verifiche del personale dirigenziale dell'ATS di
Bergamo**



Area della Dirigenza DELL'AREA SANITA'

**Area della Dirigenza Professionale, Tecnica ed
Amministrativa**

allegato alla delibera n.

CAP I – Regolamento di funzionamento

Art. 1 Normativa di riferimento

Art. 2 Collocazione del Collegio Tecnico all'interno dell'Azienda

Art. 3 Oggetto delle valutazioni di competenza del Collegio Tecnico

Art. 4 Principi

Art. 5 Composizione e durata

Art. 6 Modalità di funzionamento

Art.7 Criteri di valutazione e metodologia

Art. 8 Supporto Organizzativo

Art. 9 Cronologia delle Valutazioni

ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La disciplina delle verifiche dei Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è contenuta nelle seguenti fonti:

- **Art. 15 del D.lgs 502/1992;**
- **Art. 5 del D.lgs 286/99;**
- **Contratto Collettivo Nazionale dell'Area Sanità sottoscritto il 19/12/2018** per l'Area della Dirigenza Sanitaria;
- **Contratti Collettivi Nazionali sottoscritti il 17 ottobre 2008 e il 03/11/2005** per l'Area della Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale;
- **Deliberazione di Giunta Regionale n. 9463 del 20/05/2009** "Linee di indirizzo in applicazione dell'art. 5 (coordinamento regionale) dei contratti collettivi nazionali di lavoro della Dirigenza Medico-Veterinaria e Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale sottoscritti il 17 ottobre 2008;

In particolare:

L'art. 15 del d.lgs. 502/92: Il Dirigente è sottoposto a verifica al termine dell'incarico. Le verifiche concernono le attività professionali svolte, i risultati raggiunti e il livello di partecipazione, con esito positivo, ai programmi di formazione continua di cui all'articolo 16-*bis* e sono effettuate da un Collegio Tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento. L'esito positivo delle verifiche

costituisce condizione per la conferma nell'incarico o per il conferimento di altro incarico, professionale o gestionale, anche di maggior rilievo.

L'art. 5 del d.lgs. 30/7/99 n. 286: Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, dell'approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.

L'art. 26 del CCNL del 03/11/2005 della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale e l'art. 57 del CCNL sottoscritto il 19/12/2019 dell'Area Sanità prevede che:

Il Collegio Tecnico procede alla verifica e valutazione:

- di tutti i dirigenti alla scadenza dell'incarico loro conferito in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti (compresi i dirigenti con incarico ex art. 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm. e ii.);
- dei dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio;
- dei dirigenti che raggiungono l'esperienza professionale ultraquinquennale in relazione all'indennità di esclusività.

Variazioni dello scadenziario sono previste contrattualmente per casi particolari:

- ai sensi del comma 4 dell'art. 30 CCNL 2002-2005 è contemplata la possibilità di un'anticipazione della verifica e valutazione da parte del Collegio Tecnico a seguito di

due valutazioni negative consecutive dei risultati (di competenza del Nucleo di Valutazione) nei confronti dei dirigenti con più di 5 anni di attività (ciò al fine dell'eventuale revoca dell'incarico da parte dell'Azienda);

- ai sensi del comma 7 dell'art. 31 CCNL 2002-2005 è contemplata la necessità di un'ulteriore verifica e valutazione del Collegio Tecnico l'anno successivo a quello in cui il medesimo ha formulato un giudizio negativo nei confronti del dirigente, esclusi quelli di struttura complessa (ciò al fine dell'eventuale rimozione degli effetti negativi della valutazione con riguardo alle indennità).

L'art. 57 del CCNL del 17/10/2008 della dirigenza medica e veterinaria e l'art. 13 per l'area sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale prevede che i sistemi di valutazione, come predisposti dalle Aziende con gli atti previsti dall'art. 25 del CCNL del 3 novembre 2005 definiscono i tempi delle procedure valutative, stabilendo che la verifica finale, al termine dell'incarico, viene effettuata dal Collegio Tecnico entro la scadenza dell'incarico stesso, allo scopo di assicurare senza soluzione di continuità il rinnovo o l'affidamento di altro incarico nell'ottica di una efficace organizzazione dei servizi.

Art. 2 - Collocazione del Collegio Tecnico all' interno dell'Azienda

Il Collegio Tecnico è un organismo che opera in autonomia rispetto agli organi dell'ATS e le valutazioni espresse costituiscono presupposto di un complesso atto procedimentale che si conclude con la determinazione del Direttore Generale rispetto ai relativi effetti.

Art. 3 - Oggetto delle valutazioni di competenza del Collegio Tecnico

Al fine di conferire sistematicità al processo di valutazione la tabella sinottica che segue evidenzia:

1) **il tipo di verifica** da svolgere, distinta in:

- Alla scadenza dell'incarico conferito in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti per tutti i tipi di dirigenti (compresi i dirigenti con incarico ex art. 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm. e ii.);
- Al termine del primo quinquennio di servizio per i dirigenti di nuova assunzione;
- Al raggiungimento esperienza professionale ultraquinquennale in relazione all'indennità di esclusività per tutti i dirigenti di area medica e veterinaria e per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologici e farmacisti per la componente sanitaria dell'area sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa;

2) **i destinatari della valutazione**

i dirigenti distinti per le diverse tipologie di incarico.

3) **l' organismo preposto alla valutazione** di seconda istanza

Il Collegio Tecnico.

4) **gli effetti della valutazione:**

- Rinnovo, conferma o possibile attribuzioni di altri incarichi;
- Passaggio di fascia per l'indennità di esclusività;

Art. 4 - Principi

Le verifiche sulle attività professionali svolte ed i risultati raggiunti dal personale dirigenziale che devono essere effettuati dal Collegio Tecnico si basano sui seguenti principi ricavabili dalla normativa sopra citata:

- trasparenza dei criteri e delle procedure di valutazione e la loro applicazione puntuale e il più possibile oggettiva;
- adeguata informazione e partecipazione del valutato anche attraverso la comunicazione e il contraddittorio;
- preventiva individuazione dei valutatori, con particolare attenzione alla catena delle responsabilità gerarchico-funzionali;
- diretta conoscenza dell'attività svolta dal valutato da parte del valutatore di prima istanza;
- Adeguata formazione dei valutatori, in modo da realizzare condivisione e comprensione delle metodologie di valutazione adottate e garantire omogeneità nelle attitudini valutative

Art. 5 – Composizione e durata

L'art. 15 comma 5 del D.lgs 502/1992 stabilisce che il personale dirigente è sottoposto a verifiche valutative effettuate da un Collegio Tecnico, nominato dal Direttore Generale e presieduto dal Direttore di Dipartimento. La Presidenza del Collegio Tecnico viene assunta, di norma, dal Direttore di Dipartimento, individuato in relazione alle funzioni

svolte dal dirigente valutato: il Collegio è pertanto presieduto dai singoli responsabili di Dipartimento.

Per quanto concerne gli altri componenti il Collegio è composto da due dirigenti di struttura complessa .

Le funzioni di Segretario sono attribuite al dirigente responsabile dell'Area Risorse Umane o funzionario delegato.

Per le situazioni in cui non è possibile costituire il Collegio Tecnico con componenti interni, si ricorre a figure professionali esterne.

Il Collegio dura in carica 3 anni decorrenti dalla nomina con apposito atto deliberativo, adottato dal Direttore Generale, con possibilità di rinnovo.

Il Collegio risulta pertanto così composto:

- **Direttore del Dipartimento** con funzioni di Presidente, nel caso in cui il soggetto che ha effettuato la valutazione di prima istanza sia componente del Collegio Tecnico in qualità di Presidente, esso viene sostituito da un altro Responsabile di Struttura Complessa afferente al medesimo Dipartimento o da un altro Responsabile di Struttura Complessa appartenente alla stessa disciplina o in mancanza dal Direttore Aziendale di competenza;
- **due dirigenti responsabile di struttura complessa**, appartenenti al medesimo ruolo, profilo e/o disciplina del dirigente valutato;
- **Un funzionario dell'Azienda** con funzioni di verbalizzante.

Lo schema che identifica con precisione il valutatore di prima istanza competente (cfr. deliberazione n. 539/2012), è frutto dell'applicazione del principio per cui l'Azienda, nell'istituire gli organismi deputati alla valutazione dei dirigenti, deve tener conto della particolarità della funzione che tali organismi sono chiamati a svolgere in relazione alle specifiche professionalità operanti nell'azienda, prevedendo un'adeguata composizione e/o integrazione con figure, anche esterne, idonee per professionalità e qualifica.

Art. 6 - Modalità di funzionamento

In caso di assenza o impedimento del Direttore di Dipartimento, lo stesso viene sostituito dal Titolare di Struttura Complessa appartenente al Dipartimento designato quale sostituto dallo stesso Direttore di Dipartimento. Qualora non risulti possibile individuare un supplente, ai sensi dell'Allegato 5 del CCNL 3 novembre 2005, il componente del Collegio Tecnico dovrà astenersi dalla valutazione di un dirigente già da lui stesso valutato.

Il Collegio Tecnico si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (presso la sede dell'Azienda od altrove) tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario sulla base dello scadenario risultante rispetto alle valutazioni da svolgere e sentito il Segretario del Collegio.

Di regola la convocazione deve pervenire ai componenti almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.

Per la validità delle decisioni relative alle valutazioni del Collegio Tecnico è necessaria la presenza dei 2/3 dei componenti compreso obbligatoriamente il Presidente (quorum strutturale).

Le decisioni sono espresse a maggioranza degli intervenuti (quorum funzionale); in caso di parità (se mancasse un componente) prevale il voto di chi presiede. In ogni caso il Collegio potrà validamente deliberare, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, allorquando tutti i suoi componenti in carica siano presenti e si dichiarino sufficientemente informati delle valutazioni all'ordine del giorno.

Le valutazioni del Collegio Tecnico devono risultare dai verbali redatti a cura del Segretario e firmati dai Componenti del Collegio interessato, nonché dal Segretario stesso.

Tali verbali vanno tenuti secondo criteri di correttezza amministrativa e devono includere la valutazione finale (parte integrante delle schede di valutazione).

Il Collegio è investito dei più ampi poteri per procedere alle valutazioni di competenza e quindi può compiere tutti gli atti che ritenga necessari od opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dei propri compiti istituzionali.

La rappresentanza del Collegio compete al Presidente del Collegio stesso e, nei limiti della delega, ai membri del Collegio forniti di poteri delegati.

Il Collegio opera in posizione di autonomia rispetto agli organi dell'Azienda ed alle diverse articolazioni organizzative. Tuttavia lo stesso Collegio è tenuto ad applicare la metodologia valutativa stabilita dall'Azienda. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, all'interpretazione od all'esecuzione del presente regolamento sarà deferita alla decisione del Direttore Generale dell'Azienda.

Art. 7 - Criteri di valutazione e metodologia

La metodologia valutativa viene stabilita autonomamente dall'Azienda. Il Collegio Tecnico dovrà attenersi alla stessa, nel rispetto degli obblighi contrattuali previsti dai CCNL vigenti, e potrà proporre, sulla base delle risultanze emergenti dalle valutazioni effettivamente svolte, eventuali modificazioni e/o integrazioni. Tali modifiche potranno essere operative solo dopo l'adozione del relativo atto assunto dal Direttore Generale.

Art. 8 – Supporto Organizzativo

Le funzioni di Segretario del Collegio Tecnico sono assolve dal dirigente Responsabile dell'Area Risorse Umane o funzionario delegato.

Lo stesso può avvalersi di operatori del proprio Servizio ed individuare, eventualmente, supplenti per le funzioni di segreteria.

Il Segretario, oltre a svolgere tutte le funzioni indicate nei precedenti articoli, è il referente amministrativo del Collegio stesso e ne coordina l'attività, ivi compresa quella amministrativa facente capo al supporto operativo.

ART. 9 - PROCEDURA OPERATIVA PER DIRIGENTI

DIAGRAMMA DI FLUSSO

Il valutatore provvede a convocare il valutato e compila la scheda di valutazione

Area Risorse Umane

Invia al Valutatore la scheda di valutazione del valutato

Colloquio di valutazione

Valutatore e valutato

Invio Documentazione all'Area Risorse Umane

Collegio Tecnico (convocazione)

Valutazione Finale

Area Risorse Umane per successivi adempimenti

Recepimento Direttore Generale